

Attività professionale del medico chirurgo – Cass. n. 13509/2022

Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - Attività professionale del medico chirurgo - Contenuto - Informazioni per il "follow-up" successivo all'intervento eseguito - Inclusione - Fattispecie.

In tema di responsabilità sanitaria, l'attività dovuta dal medico-chirurgo non è limitata all'intervento chirurgico di cui è incaricato, ma si estende, coerentemente alla completezza della sua prestazione ed in relazione al correlato interesse di tutela della salute del paziente, alle informazioni relative al doveroso "follow up" prescritto dai protocolli o comunque ritenuto corretto dalla comunità scientifica in relazione alla specifica diagnosi effettuata nel caso concreto. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui il medico-chirurgo aveva censurato la sentenza di condanna al risarcimento del danno, legato alla perdita delle possibilità di sopravvivenza di un paziente deceduto per un melanoma, in ragione dell'omessa informazione al paziente sulla necessità di eseguire, oltre i dieci anni dall'intervento chirurgico, un "follow up", come previsto da studi scientifici in corso all'epoca dell'intervento).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13509 del 29/04/2022 (Rv. 664818 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1174

Corte

Cassazione

13509

2022